

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE LICENZE DI SALA GIOCHI

ART. 1

NATURA DELL'ESERCIZIO E FINALITA'

Si tratta di locali dove vengono installati e fatti funzionare apparecchi di puro trattenimento e svago e devono costituire un punto di ritrovo per i giovani al fine di consentire loro di soddisfare le proprie esigenze.

ART. 2

LIMITI E REQUISITI DEL LOCALE

La superficie della sala giochi non dovrà essere inferiore a mq. 50 ne superiore a mq. 100. Il locale dovrà avere i seguenti requisiti:

- a) Essere distante almeno 120 metri misurati per la via pedonale più breve da scuole, chiese, ospedali, case di riposo, alberghi ed edifici similare;
- b) Essere opportunamente coibentato e insonorizzato e non arrecare disturbo la riposo e alla quiete pubblica, specialmente nelle ore notturne e serali;
- c) Essere facilmente sorvegliabile.

Il locale inoltre non dovrà essere seminterrato e posto in piani diversi dal piano terra.

ART. n3

REQUISITI DEI GIOCHI

Gli apparecchi da collocare in una sala giochi devono essere di trattenimento e svago e senza alcun fine di lucro per gli avventori.

E' vietato installare e far funzionare apparecchi non in regola con la legislazione vigente, anche sotto l'aspetto di sicurezza.

ART. 4

NUMERO MASSIMO DI SALE GIOCO E DI APPARECCHI E GIOCHI COLLOCABILI

Il numero massimo di sale gioco autorizzabili e di n. 2 per il capoluogo e n. 1 per la frazione di Piana Battolla per cui il totale delle sale gioco autorizzabili in tutto il territorio comunale è di n.3. Il numero massimo di apparecchi o giochi da collocare in una sala giochi è il seguente:

SUPERFICI IN MQ.

FINO A 50

DA 51 A 60

DA 61 A 70

NUMERO MASSIMO DI ATTRAZIONI

15 (DI CUI UNO MANUALE)

18 (DI CUI UNO MANUALE)

21 (DI CUI UNO MANUALE)

DA 71 A 80	24 (DI CUI UNO MANUALE)
DA 81 A 90	27 (DI CUI DUE MANUALI)
DA 91 A 100	30 (DI CUI DUE MANUALI)

E obbligatorio l'installazione di uno o due giochi manuali come sopra indicato (bigliardo, ping-pong, calcio balilla etc.)

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per aprire una sala giochi occorre presentare domanda in competente bollo, in cui si autocertifica che i giochi e gli apparecchi che verranno installati saranno tutti in regola con la legislazione vigente, soprattutto per quanto concerne la sicurezza, **sarà inoltre allegata la seguente documentazione:**

- 1) Planimetria del locale in scala 1:100 datata e sottoscritta da un tecnico iscritto all'Albo.
- 2) Relazione tecnica, igienica, sanitaria del locale rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo.
- 3) Certificato di conformità dell'impianto elettrico.
- 4) Atto o documento attestante la disponibilità dell'immobile per l'uso richiesto.
- 5) Certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 6) Parere della "Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli" di cui di cui all'Art. 80 del T.U.L.P.S. o dell'Ufficio Tecnico Comunale; ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da rilasciarsi da parte del richiedente l'autorizzazione per la sala giochi (Locale di Pubblico Spettacolo) da cui risulti che, sentiti gli enti competenti, per l'attività di cui alla richiesta in argomento non è necessaria la documentazione relativa alla prevenzione incendi e alla idoneità dei locali.

ART. 6

ORARIO

Apertura ore 10,00 – Chiusura ore 24,00.

Dalle ore 13,30 alle ore 16,30 e dalle ore 22,00 alle ore 24,00 si prescrive quanto segue:

è vietato l'uso di amplificatori, apparecchi da gioco meccanici e dei giochi elettrici di Bowling-Piastra;

è consentito l'uso degli apparecchi da gioco elettronici a condizione che il rumore prodotto dagli stessi non si propaghi all'esterno del locale.

ART. 7

MODALITA' DI ESERCIZIO

Non possono accedere ai giochi i minori di 14 anni se non accompagnati dai genitori o esercenti la patria potestà.

Non possono accedere ai giochi delle carte, del biliardo e simili i minori di 16 anni.

Non è sottoposto ad alcun limite di età l'utilizzo dei seguenti giochi: flippers, biliardini, video giochi, piste per bambini, calcio balilla e simili.

ART. 8

SANZIONI

La violazione delle suddette prescrizioni, fatte salve le sanzioni penali previste in materia, sono punite con la sospensione e la revoca della licenza.

ART. 9

CASI PARTICOLARI

L'installazione all'interno di un pubblico esercizio (bar, ristorante e simili) di apparecchi di puro intrattenimento e svago, che si configurano come attività complementari a quella ivi esercitata non costituiscono una sala giochi.

In questo caso la superficie minima richiesta è di mq.50, mentre non è fissata una superficie massima, in ogni caso non potranno esservi collocati più di dieci giochi.